



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 27 del Reg.

Del 22 di 2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE FITTIZIA PER I SENZA TETTO, I SENZA FISSA DIMORA E PER ALTRI CASI SPECIFICI.

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese Aprile, alle ore _____ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO Dott. LUIGI	SINDACO	✓	
LANFRANCA D.ssa FRANCESCA	VICE SINDACO		✓
SPERA FRANCESCA	ASSESSORE	✓	
GIACONE GIUSEPPE	ASSESSORE	✓	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Avarello;

Assume la Presidenza il Sindaco – Cino Dott. Luigi il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Proposta di deliberazione del Responsabile del Procedimento Ufficio Anagrafe, Istruttore Amministrativo Francesca Occhipinti da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

Oggetto: proposta di istituzione di area di circolazione fittizia per i senza tetto, i senza dimora e per altri casi specifici.

PREMESSO

Visto l'art. 43 del Codice Civile, che recita “ *Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale* ”;

Visto l'art. 1 della Legge n. 1228 del 24/12/1954 “ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente secondo capoverso, che recita “*nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge*”;

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che “*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente, nel comune di nascita*”;

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3 comma 39, della legge 94 del 15/07/2009 recanti “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 che recita: “*L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio*”;

Visto altresì, il contenuto di “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E. Metodi e Norme, serie B – n. 29, edizione ISTAT 1992, dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: la “*persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); orbene, per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio. Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti*”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 22 del 22/07/2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06/07/2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT, “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n. 29 – edizione 1992” dispongono che “ *in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale “ non territoriale” nella quale vengono elencate e censite come residenti tutti i “senza tetto”, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato*

dall'ufficiale di anagrafe (es. via ... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapiti nel comune stesso. Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopradetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.";

Visto l'art. n 5 della legge n. 80 del 23/05/2014 e la circolare n. 14/2014 del Ministero dell'Interno che regolano l'occupazione abusiva degli immobili;

Ritenuta la necessità di iscrivere in anagrafe anche coloro che hanno abusivamente occupato alloggi senza alcun titolo idoneo (titolo di proprietà, contratto di affitto, contratto di comodato d'uso..), i quali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 80 del 23/05/2014 e della circolare n. 14/2014 del Ministero dell'Interno, non possono richiedere la residenza nei suddetti alloggi in quanto occupati abusivamente, ma, pur tuttavia è riconosciuto anche a loro il diritto all'iscrizione in Anagrafe;

Che, pertanto, per quanto sopra esposto, è necessario riconoscere l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Che è altresì necessario riconoscere l'importanza dell'iscrizione anagrafica in quanto consente l'accesso ai vantaggi riconosciuti a tutti, come la pensione, l'assistenza sanitaria, la fruizione dei servizi sociali della città e la concessione di benefici sociali ed economici;

Che quindi urge la necessità di istituire una via fittizia territorialmente non esistente per i motivi di cui sopra specificati, nominando tale via nel modo seguente "Via della Casa Comunale";

Che la titolazione della nuova Via non necessita l'approvazione del Prefetto in quanto alla nuova Via viene attribuito un nome di fantasia;

Propone di

DELIBERARE

Di denominare la nuova via fittizia, territorialmente non esistente, e che sarà istituita per i motivi di cui sopra specificati, via " della Casa Comunale";

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e si prescinde, pertanto, dall'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in Via della Casa Comunale, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente, istituita per persone senza fissa dimora e casi consimili (Istat – metodi e norme – serie B n. 29/edizione 1992)".

**IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA**

F-TO L'Istr. Amm.vo Francesca Occhipinti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

F-TO D.ssa Avarello Marianna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile di cui sopra, che qui si intende integralmente trascritto;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni indicate e, pertanto far propria la proposta *de qua*;

Visto l'art. n. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Prendere atto dell'art. 43 del Codice Civile;

Prendere atto dell'art. 1 della Legge n. 1228 del 24/12/1954;

Prendere atto del successivo articolo 2, comma 1;

Prendere atto del successivo comma 4, come modificato dall'art. 3 comma 39, della legge 94 del 15/07/2009 recanti "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

Prendere atto dell'art. 1 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989;

Prendere atto altresì, del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E. Metodi e Norme, serie -B - n. 29 - edite dall'ISTAT;

Prendere atto della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 22 del 22/07/2010;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 53 della Legge dell'08/06/1990 n. 141, così come recepito dalla L. R. n. 48/1991, integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e 147 bis - comma 1 - del D. Lg.vo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 22-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI:

F.to Melissa Marianna Avarello

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la superiore proposta, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa, ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/1990, così come recepito dalla L. R. 48/1991, integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

VISTA L'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Approvare per i motivi esposti in premessa la superiore proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta integralmente e sostanzialmente.

Di rendere il presente atto, con successiva votazione unanime palese **immediatamente esecutivo**, ex art. 134, comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss. mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. IL PRESIDENTE
F.to Cino Luigi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Giuseppe Gialone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marianna
Avarelo

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Dalla Residenza Municipale, li 22-04-2021

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE *OK*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 127, comma 21 della L.R. 28/12/2004, n° 17.

IL MESSO COMUNALE

- è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-04-2021.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 22. 04. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marianna Avarelo

ESTRATTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' STATO PUBBLICATO , AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 L.R. 11/2015

CAMPOREALE , LI _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE